

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 OTT. 2001

=====

30 OTT. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI:

Presidente STORACE -

DELIBERAZIONE N°

1565

Oggetto:  
Approvazione modifica degli artt. 4, 7, 9 e 12 dello  
Statuto dell'Associazione Teatro di Roma



OGGETTO: Approvazione modifica degli artt. 4, 7, 9 e 12 dello Statuto dell'Associazione Teatro di Roma.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Sport e Turismo;

PREMESSO che con atto pubblico notarile, stipulato in data 11 marzo 1988, è stata costituita l'Associazione di diritto privato denominata "Teatro di Roma";

CHE con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 8082 dell'8/10/1990, è stata riconosciuta all'Associazione Teatro di Roma la personalità giuridica di diritto privato ed è stato approvato il relativo Statuto, modificato successivamente con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 4865 del 13/06/1991 per adeguarlo ai principi fondamentali del Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 29/11/1990;

CHE anche il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 dell'1/03/1991, ha provveduto alla modifica dello Statuto predetto al fine di uniformarlo alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29/11/1990;

CHE il Comune di Roma, con deliberazione del consiglio comunale n. 205 del 30/11/2000 ha provveduto all'approvazione della modifica degli artt. 18 e 19 comma 1° dello Statuto dell'Associazione Teatro di Roma per adeguarlo al dettato del Decreto n. 470/99 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;

CHE la Regione Lazio con deliberazione di Giunta Regionale n. 2387 del 28/11/2000 ha provveduto alla modifica dello Statuto dell'Associazione Teatro di Roma, in particolare gli artt. 18 e 19 al fine di far coincidere l'anno di gestione con l'anno solare;

CHE del Teatro di Roma sono soci necessari il Comune di Roma e la Regione Lazio mentre l'Amministrazione Provinciale di Roma ne è socio sostenitore (come da Statuto approvato con la deliberazione suindicata);

CHE, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci deve approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;

CHE in data 4 novembre 1999 è stato emanato il Decreto Ministero dei Beni e Attività Culturali n. 40, con il quale sono state introdotte una serie di innovazioni gestionali e strutturali anche in relazione alla composizione degli Organi Statutari, in particolare all'art. 13 comma 2 lettera a) e b);

CHE il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Teatro di Roma ha approvato una modifica ampia del proprio Statuto per adeguarlo al Decreto sopra citato e che pertanto si ritiene opportuno, anche in considerazione della scadenza degli organi elettivi, limitare le modifiche agli artt. 4, 7, 9 e 12 secondo il testo di seguito riportato che sostituisce quello precedente:

"ARTICOLO 4"  
all'articolo 4 è aggiunto il comma 3:

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are smaller initials. On the right, there is a signature that appears to be 'B. H.' or similar, followed by another set of initials.

"l'Associazione è dotata di un nucleo artistico avente stabilità triennale assunto con contratto stagionale per almeno il 40 per cento di interpreti nonché di almeno il 60 per cento dell'organico amministrativo e tecnico".

"ARTICOLO 7"

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"l'Associazione è costituita dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma quali Soci necessari ed è aperta all'adesione di altri Enti pubblici della Regione Lazio che si impegnino a sostenere con finanziamenti annuali ordinari le attività istituzionali dell'Associazione. All'Associazione possono aderire, in qualità di Soci eventuali, Enti o soggetti sia pubblici che privati i quali ne facciano richiesta. Le condizioni per l'ammissione dei nuovi associati verranno successivamente determinate dalla Assemblea. L'Ammissione di ulteriori Soci sostenitori viene deliberata dall'assemblea. I Soci sostenitori devono concorrere in maniera congrua al fondo di dotazione dell'Associazione ed in ogni caso non possono divenire Soci necessari".

"ARTICOLO 9"

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Collegio di Revisori dei conti.

"ARTICOLO 12"

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:


"Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente, elevabili a sette in caso di adesione di altri partecipanti oltre gli Enti necessari e sono nominati dall'Assemblea tra esperti nel campo del teatro e dell'amministrazione. Gli organi, esclusa l'Assemblea, durano in carica tre anni; in caso di sostituzione per qualsiasi causa durante il triennio i nuovi membri scadono insieme al Consiglio già in carica".

VISTA la legge 15/5/1997 n. 127;

per i motivi di cui in premessa,

DELIBERA

- a) la premessa forma parte integrante della presente deliberazione;
- b) di procedere all'approvazione delle modifiche sotto riportate agli artt. 4, 7, 9 e 12 dello Statuto dell'Associazione Teatro di Roma al fine di adeguare lo stesso ai principi contenuti nel Decreto Ministero dei Beni e Attività Culturali n. 470 del 4 novembre 1999, in particolare per quanto disposto all'art. 13 comma 2 lettera a) e b), secondo il testo di seguito riportato che sostituisce quello precedente:



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## "ARTICOLO 4"

all'articolo 4 è aggiunto il comma 3:

"l'Associazione è dotata di un nucleo artistico avente stabilità triennale assunto con contratto stagionale per almeno il 40 per cento di interpreti nonché di almeno il 60 per cento dell'organico amministrativo e tecnico".

## "ARTICOLO 7"

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"l'Associazione è costituita dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma quali Soci necessari ed è aperta all'adesione di altri Enti pubblici della Regione Lazio che si impegnino a sostenere con finanziamenti annuali ordinari le attività istituzionali dell'Associazione. All'Associazione possono aderire, in qualità di Soci eventuali, Enti o soggetti sia pubblici che privati i quali ne facciano richiesta. Le condizioni per l'ammissione dei nuovi associati verranno successivamente determinate dalla Assemblea. L'Ammissione di ulteriori Soci sostenitori viene deliberata dall'assemblea. I Soci sostenitori devono concorrere in maniera congrua al fondo di dotazione dell'Associazione ed in ogni caso non possono divenire Soci necessari".

## "ARTICOLO 9"

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Collegio di Revisori dei conti.

## "ARTICOLO 12"

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente, elevabili a sette in caso di adesione di altri partecipanti oltre gli Enti necessari e sono nominati dall'Assemblea tra esperti nel campo del teatro e dell'amministrazione. Gli organi, esclusa l'Assemblea, durano in carica tre anni; in caso di sostituzione per qualsiasi causa durante il triennio i nuovi membri scadono insieme al Consiglio già in carica".

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127 del 15/5/1997.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



*Signature*

*Signature*

31 OTT. 2001